

**DISCIPLINARE ATTUATIVO**  
**di quanto previsto all'art.3 dell'Accordo di Copianificazione tra**  
**IL MINISTERO DELLA CULTURA**

**E**

**LA REGIONE TOSCANA**

**per la revisione, integrazione e aggiornamento congiunto del**

**Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR)**

VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata con Legge 9 gennaio 2006, n.14 e le direttive dell'Unione Europea concernenti le materie oggetto del presente disciplinare;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137*” e s.m.i., di seguito denominato “Codice”;

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 “*Norme per il governo del territorio*” ed in particolare gli artt. 17, 18, 19, 20, 21;

VISTA la Deliberazione n.37 del 27 marzo 2015 con cui il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato il PIT con valenza paesaggistica (di seguito PIT-PPR);

VISTA la Risoluzione del Consiglio Regionale n.310 del 27 marzo 2015, collegata alla Deliberazione del C.R. n.37 del 27 marzo 2015;

Vista l'*Intesa attuativa*, sottoscritta dagli organi del Ministro dei beni e delle attività culturali e della Regione Toscana, in data 13 dicembre 2013;

VISTO l'*Accordo di copianificazione*, sottoscritto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo e dal Presidente della Regione Toscana, in data 11 aprile 2015;

**Considerato che**

Gli artt.3 e 4 dell'*Accordo di copianificazione* del 11 aprile 2015 fissano modalità e azioni per la verifica, condivisione e revisione congiunta da parte del Ministero e della Regione, revisione che di norma avviene con cadenza non superiore a cinque anni;

la messa in opera del PIT-PPR a partire dalla sua approvazione ha richiesto un significativo sforzo organizzativo da parte del Ministero e della Regione, amplificato negli ultimi due anni dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

L'art.3 comma 1 dell'*Accordo di copianificazione* del 11 aprile 2015, stabilisce che “*in applicazione dell'art.140, comma 2, del Codice, la sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli artt.140 o 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'art.141 bis del Codice costituisce integrazione ex lege del PIT con valenza di Piano paesaggistico, non suscettibile di rimozioni o modifiche dei successivi procedimenti di revisione del medesimo piano*”, fermo restando il principio generale della intangibilità unilaterale di un vincolo apposto da un altro livello di governo.

l'*Intesa attuativa* del 13 dicembre 2013 già richiamata stabiliva che, “*la ricognizione a livello regionale delle aree tutelate per legge di cui al comma 1 dell'art.142 del Codice, attraverso la loro delimitazione cartografica di tipo ricognitivo (ad eccezione dei beni di cui alle lettere f, h, i, m le cui cartografie, ove presenti sono di tipo costitutivo) su CTR in scala 1:10.000 da depositarsi in formato digitale quale archivio geografico ufficiale presso il Settore Informativo Territoriale Ambientale*” della Regione Toscana, a cui ne è demandata la conservazione e la manutenzione, nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni”;

per l'esatta individuazione delle aree di cui al comma 1 dell'art.142 del Codice, anche al fine di ridurre le incertezze interpretative e di rappresentazione, è necessario procedere alla revisione e aggiornamento del PIT-PPR, attraverso la verifica, ricognizione, delimitazione e rappresentazione cartografica dei beni di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, m, nonché, ove opportuno, alla rivisitazione dei criteri di cui all'Elaborato 7B del PIT-PPR e degli ulteriori elaborati e allegati dedicati;

l'aggiornamento dell'individuazione delle aree di cui al comma 1 dell'art.142 del Codice si può attuare anche acquisendo le ricognizioni di maggior dettaglio operate dai Comuni, validate positivamente e congiuntamente dai competenti Uffici del MiC e della Regione Toscana nell'ambito dei procedimenti di conformazione degli strumenti di pianificazione ai sensi dell'art.21 della Disciplina del PIT-PPR, secondo le procedure di cui all'art.21 della L.R.65/2014;

l'art.3, co.2, dell'*Accordo di copianificazione*, prevede quali presupposti per la revisione e aggiornamento del PIT-PPR, tra gli altri, su richiesta motivata di una delle parti, la necessità di rettifica e aggiornamento laddove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni;

ai fini dell'attuazione del presente disciplinare, dell'*Intesa attuativa* del 13 dicembre 2013 e dell'*Accordo di copianificazione* del 15 aprile 2015 già richiamati, le parti convengono e confermano che il Quadro conoscitivo del PIT-PPR, rappresenta atto copianificato e condiviso tra Regione Toscana e Ministero, ed è pubblicato e reso fruibile dalla Regione Toscana sul portale geoscopio/Piano Paesaggistico;

in continuità con quanto sottoscritto nell'*Intesa attuativa* del 13 dicembre 2013, l'archivio geografico ufficiale delle aree tutelate ai sensi dell'art.134 del Codice, afferente alla cartografia del PIT-PPR, è conservato e mantenuto presso l'infrastruttura per l'informazione territoriale del Sistema Regionale di cui all'art.55 della L.R.65/2014;

l'aggiornamento, la revisione e le modifiche al PIT-PPR, attivate a seguito degli approfondimenti tecnici delle strutture ministeriali e regionali competenti, saranno effettuati nell'osservanza delle procedure disciplinate dal Dlgs 42/2004 e dalla LR 65/2014, ferma restando la competenza del Consiglio Regionale nelle fasi di adozione e approvazione del citato PIT-PPR;

ogni argomento non previsto nel presente accordo potrà essere oggetto di successiva e specifica integrazione con atti a latere;

tutto ciò premesso e considerato le parti convengono quanto segue:

### **Art.1 Essenzialità delle premesse**

1.1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art.2 Oggetto dell'Accordo**

2.1. Il presente disciplinare regola i contenuti tecnici, le modalità operative e il cronoprogramma per la revisione, integrazione e aggiornamento congiunto del PIT-PPR, in coerenza con l'Accordo di Copianificazione e le disposizioni del Codice e con quanto riportato nell'Elaborato 7B all'art.1.1, in particolare per la esatta individuazione dei vincoli di cui all'art.142, co.1, lett. a), b), c), d), f), g) h), i), m) e delle esclusioni di cui all'art.142, co.2 del *Codice*; ciò anche in considerazione delle criticità emerse sia in sede di Conferenza Paesaggistica che di applicazione delle norme a cura degli organi del Ministero, della Regione Toscana, dei Comuni;

2.2. Quanto esplicitato al comma 2.1 sarà attuato nel rispetto delle procedure previste e disciplinate dal Dlgs 42/2004 e dagli artt. 17, 18, 19, 20, 21 della L.R.65/2014.

### **Art.3 Revisione, integrazione e aggiornamento del PIT-PPR: individuazione delle attività da svolgere**

3.1. Ai fini della revisione e dell'aggiornamento del PIT-PPR, si procederà secondo un programma di attività così articolato:

**A) aree di cui all'art.142, co.1 del *Codice*:** ricognizione, rettifica e aggiornamento delle errate localizzazioni o perimetrazioni o mancate georeferenziazioni delle aree di cui all'art.142, co.1 contenute nel PIT-PPR, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione; verifica ed eventuale revisione dei criteri e delle definizioni di cui all'Elaborato 7B del PIT-PPR, nonché degli ulteriori elaborati e allegati dedicati. Nello specifico le attività di cui al presente punto riguardano:

- ✓ *per la lett. a):* la verifica ed eventuale revisione dei criteri di cui all'Elaborato 7B e dell'Allegato B del PIT-PPR - *Abaco esemplificativo* e conseguente revisione della rappresentazione cartografica;
- ✓ *per la lett. b):* la verifica e revisione dei criteri di cui all'Elaborato 7B del PIT-PPR e conseguente revisione della rappresentazione cartografica;

- ✓ *per la lett. c):* la verifica e revisione complessiva degli Allegati E, L del PIT-PPR, in riferimento agli Elenchi delle acque pubbliche, alle Delibere regionali concernenti l'individuazione dei corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art.142, co.1, lett. c) del *Codice*, compresa la Del.C.R.n.95/1986 che andrà verificata e revisionata rispetto ai criteri condivisi di irrilevanza paesaggistica. La verifica e revisione complessiva verrà condotta al fine del riconoscimento e inclusione nel regime della tutela di aree in precedenza escluse dal medesimo, ripermetrazione di aree già tutelate, esclusione di aree originariamente incluse tra quelle tutelate;
- ✓ *per la lett. d):* la verifica e revisione dei criteri di cui all'Elaborato 7B del PIT-PPR e conseguente revisione della rappresentazione cartografica;
- ✓ *per le lett. f) ed i):* l'aggiornamento della rappresentazione cartografica sulla base dei dati aggiornati nella disponibilità dei Settori Regionali competenti;
- ✓ *per la lett. g):* la verifica e revisione dei contenuti dell'Elaborato 7B del PIT-PPR sentito il settore Regionale competente in materia anche al fine di costituire una Carta Forestale regionale dei boschi sottoposti a tutela paesaggistica;
- ✓ *per la lett. h):* la verifica della banca dati georeferenziata degli usi civici, sentito il Settore Regionale competente in materia, anche al fine della esatta individuazione e rappresentazione cartografica;
- ✓ *per la lett. m):* la ricognizione delle zone di interesse archeologico sulla base dei Beni tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice che andranno ad aggiornare o implementare gli allegati H ed I del PIT-PPR, istituiti successivamente alla redazione del PIT-PPR, ed eventuali correzioni di errate perimetrazioni vigenti;

Le attività di cui al precedente punto A) riguarderanno anche:

A.1) aree di cui all'art.142, co.2 del Codice – esclusioni dal vincolo: eventuale precisazione e integrazione dei criteri di valutazione; ricognizione, verifica ed eventuale validazione delle proposte ai sensi dell'art.142, co.2 del Codice, che siano pervenute dagli Enti territoriali nell'ambito delle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e la cui conformità al dettato normativo sia stata preventivamente valutata e verificata positivamente in modo congiunto dal MiC e dalla Regione (secondo gli esiti dei Verbali delle Conferenze art.21), nell'ambito delle suddette procedure, secondo le disposizioni indicate nella circolare della Direzione Generale per il paesaggio del Ministero n. 12 del 23/06/2011;

A.2) aree di cui all'art.142, co.1 del Codice – quadri conoscitivi di maggiore dettaglio: ricognizione delle individuazioni, dei riconoscimenti e delle precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina delle aree tutelate per legge e relativi Quadri conoscitivi di maggior dettaglio, ai sensi dell'art.5, co.4 dell'Elaborato 8B, che gli Enti territoriali e gli altri soggetti pubblici con competenze incidenti sul territorio, nell'ambito delle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, abbiano proposto al Ministero e alla Regione e che siano stati da questi congiuntamente e positivamente validate (ovvero anche dal competente Organo ministeriale, secondo gli esiti dei verbali delle Conferenze). Quanto sopra anche con riferimento agli esiti degli approfondimenti effettuati in fase di adeguamento al PIT-PPR dei “corpi idrici non rinvenuti nel sistema delle acque” e dei corpi idrici in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici di cui al punto 4.4 dell'Elaborato 7B del PIT-PPR;

A.3) aree di cui all'art.142, co.1 del Codice – segnalazioni e osservazioni: ricognizione e valutazione delle segnalazioni e osservazioni pervenute in fase di approvazione del PIT-PPR, ossia a partire dal 2014, su errate localizzazioni o perimetrazioni o mancate georeferenziazioni contenute nel PIT-PPR;

**B) aree di cui all'art.136 del Codice:** valutazione di integrazioni disposte ai sensi dell'art.141bis del Codice, a seguito di ricognizione delle errate localizzazioni o perimetrazioni, proposte da soggetti aventi titolo al Ministero e alla Regione, nonché a seguito di ricognizione delle individuazioni, dei riconoscimenti, delle precisazioni e delle definizioni di dettaglio nella Sezione 4, lettera C delle Schede di vincolo (Elaborato 3B). In riferimento ai provvedimenti attualmente vigenti ai sensi dell'art.136 del Codice, e ancorché non indicati negli elaborati 2B e 4B del PIT-PPR, si precisa che la sopravvenienza di integrazioni disposte ai sensi dell'art.141bis del Codice, o di eventuali precisazioni di dettaglio, potrà essere sottoposta al

Comitato tecnico paritetico di cui all'art.5, in accordo tra Regione e MiC, al fine di definire gli ambiti procedurali più opportuni, in riferimento ai sopra richiamati compiti della Commissione regionale art.137 del Codice, o al potere esclusivo del Ministero ai sensi dell'art.138, co.3 del Codice. Quanto sopra, fatti salvi i principi richiamati in premessa concernenti l'intangibilità unilaterale dei provvedimenti in esame;

- C) aree di cui all'art.143, co.4 lett.a) e b) del Codice: eventuale ricognizione e individuazione, secondo le proposte che gli Enti territoriali e gli altri soggetti pubblici con competenze incidenti sul territorio abbiano fatto pervenire al Ministero e alla Regione, ovvero siano state da entrambi gli Enti validate congiuntamente e positivamente nell'ambito delle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica (ovvero anche dal competente Organo ministeriale, secondo gli esiti dei verbali delle Conferenze). Potranno essere nuovamente presentate le proposte per le quali, ancorché valutate negativamente in precedenza dai competenti organi del MiC e della Regione, siano intervenuti elementi innovativi di approfondimento o modifiche allo stato dei luoghi;
- D) l'inclusione nel quadro conoscitivo del PIT-PPR della cartografia georeferenziata delle probabilità di rinvenimento archeologico (potenziale archeologico di un'area), sulla base dei dati aggiornati messi a disposizione dagli Uffici del MiC;
- E) aggiornamento del PIT-PPR per i casi di cui ai punti A2) e A3) da attuarsi ai sensi dell'art.21 della L.R.65/2014; per i casi diversi di cui ai precedenti punti A2) e A3) da attuarsi mediante Variante ai sensi degli artt.17-18-19-20 della L.R. 65/2014.

#### **Art.4 Cronoprogramma**

4.1. Successivamente alla sottoscrizione del presente disciplinare le parti, in sede di primo incontro del Comitato tecnico paritetico di cui al successivo art.5, redigeranno un cronoprogramma delle attività di cui all'articolo precedente nonché eventuali atti di regolamentazione che possono essere utili per definire le funzioni del medesimo Comitato tecnico paritetico e dei gruppi tecnici di lavoro.

#### **Art.5 Comitato tecnico paritetico**

5.1. Ai fini dell'attuazione della revisione e dell'aggiornamento del PIT-PPR, si costituisce il Comitato tecnico paritetico per il coordinamento delle azioni, la verifica del rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma di cui al precedente art.4 e per le attività di cui all'art.3 del presente disciplinare attuativo.

5.2. Il Comitato tecnico paritetico, previa informazione e trasmissione degli atti per lo svolgimento delle istruttorie:

- valuta e valida il programma della attività di cui al precedente art.3;
- valuta e valida i riconoscimenti, le modifiche e le integrazioni che progressivamente andranno ad aggiornare il PIT-PPR tramite successivi atti di competenza regionale, ai sensi della L.R.65/2014, che dovranno ricomprendere anche atti di esclusiva competenza ministeriale;
- valuta qualsiasi altra proposta che può interessare i beni paesaggistici art.134 del Codice, ed eventualmente approva tali proposte ai fini dell'integrazione e/o modifica del quadro conoscitivo del PIT-PPR per la formalizzazione dell'aggiornamento, secondo le modalità di cui al precedente punto;
- definisce criteri generali e specifici necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art.3.

5.3. Per esercitare le proprie prerogative il Comitato tecnico paritetico, si avvale delle istruttorie redatte dalla Regione – Settore Tutela Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio e dagli Organi ministeriali competenti, che possono essere svolte anche congiuntamente tramite gruppi tecnici di lavoro.

5.4. Il Comitato tecnico paritetico è composto come segue:

##### **per il Ministero della Cultura (MiC):**

- il Dirigente del Servizio V “Tutela del Paesaggio” della DG-ABAP o suo delegato;
- il Segretario Regionale della Toscana o suo delegato;
- i Soprintendenti Archeologia Belle Arti e Paesaggio o loro delegati;
- possono inoltre partecipare alle sedute del comitato tecnico paritetico i funzionari incaricati nei gruppi tecnici di lavoro.

### **per la Regione Toscana:**

- il Direttore della Direzione Urbanistica o suo delegato;
- il Dirigente del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio o suo delegato;
- la PO Gestione ed attuazione del PIT-PPR con valenza di Piano Paesaggistico o suo delegato;
- la PO Gestione delle Conferenze Paesaggistiche e Coordinamento Tecnico dei Progetti di Paesaggio di cui al PIT-PPR o suo delegato;
- possono inoltre partecipare alle sedute del Comitato tecnico paritetico i funzionari incaricati nei gruppi tecnici di lavoro.

5.5. Il Comitato tecnico paritetico si riunisce con cadenza almeno bimestrale, salvo imprevisti ed urgenze ovvero su richiesta di parte ministeriale o regionale. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico paritetico sono svolte dalla Regione, che ne cura la convocazione e ne redige i verbali. Il Comitato tecnico paritetico può invitare a partecipare ai propri lavori Settori degli enti sottoscrittori, soggetti istituzionali o esperti esterni appartenenti ad enti pubblici o agli organi tecnici consultivi previsti dal vigente ordinamento regionale.

5.6. Fermi restando per ciascun Ente le competenze e il numero dei componenti, la specifica individuazione dei componenti potrà subire variazioni in relazione all'evoluzione dell'assetto organizzativo di ciascun Ente.

5.7. Il Comitato tecnico paritetico, assume le proprie determinazioni attraverso l'intesa tra il Segretario regionale del MiC per la Toscana e il Direttore Urbanistica della Regione Toscana, o loro delegati, a seguito del quale la Regione procede tempestivamente ad aggiornare il Piano paesaggistico, ove occorrente.

5.8. Le modalità di deliberazione del Comitato saranno approvate mediante un apposito Regolamento interno.

5.9. Per lo svolgimento delle attività relative al Comitato non sono previste indennità o gettoni di presenza.

### **Art.6 Rapporti con il Ministero della Transizione Ecologica**

6.1. Le parti firmatarie convengono di avviare i lavori di revisione e aggiornamento, così come individuati nel presente Disciplinare, assumendo l'impegno di procedere periodicamente a riunioni di confronto con il Ministero della Transizione Ecologica e individuare con lo stesso, nel prosieguo dell'attività congiunta, le più opportune forme e tempistiche di interlocuzione per gli aspetti di specifica competenza di quest'ultimo, tenuto conto che le attività da svolgere riguardano in maniera preponderante il patrimonio culturale del territorio regionale.

### **Art.7 Attività di supporto e di coordinamento**

7.1. La Regione, per quanto di specifica competenza, assicura, l'attuazione del presente disciplinare e fornisce altresì supporto tecnico e amministrativo necessario alle valutazioni del Comitato tecnico paritetico ed ai gruppi tecnici di lavoro.

7.2. In attuazione dei principi e degli atti richiamati in premessa la Direzione Urbanistica garantisce il deposito, la conservazione, la manutenzione della base dati e dei metadati afferenti ai beni paesaggistici art.134 del Codice. A tale scopo la Direzione Urbanistica tramite il Settore *Paesaggio*, nell'ambito delle attività del Comitato tecnico paritetico di cui all'art.5 del presente Disciplinare, informerà regolarmente e preventivamente il MiC, sulle attività ordinarie e straordinarie che possono integrare o modificare la base dati e le perimetrazioni del quadro conoscitivo del PIT-PPR, anche allo scopo di attivare il confronto congiunto dei gruppi di lavoro per l'approvazione delle proposte di modifica da parte dello stesso Comitato.

7.3. Il Settore *Paesaggio*, che gestisce per conto della Regione l'attuazione del presente disciplinare, curerà e assicurerà la trasposizione delle informazioni attinenti all'attuazione del presente disciplinare direttamente e in raccordo con gli altri settori regionali che curano la gestione dei dati cartografici e le procedure di conformazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

7.4. Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare e in considerazione degli attuali assetti organizzativi ministeriali, il Segretariato regionale MIC della Toscana assicurerà, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti la tutela emanate dalla competente Direzione generale, il coordinamento delle attività delle strutture periferiche del Ministero del territorio regionale, in costante raccordo con il Servizio V della DG-ABAP.

Firmato:

**per il Ministero della Cultura (MiC):**

- il Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
  
- il Segretario regionale MiC per la Toscana

**per la Regione Toscana:**

- il Direttore della Direzione Urbanistica
  
- il Dirigente del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio